

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno Duemila Ventiquattro (2024) il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 17:00 presso la Comunità di via Ferruccio Perri, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei membri rappresentativi dell'associazione.

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA

con sede a Termini Imerese in via Stesicoro 180 in questo giorno ed a quest'ora. Presiede la presidenza il Sig. TERRANOVIA GIUSEPPE, che avendo constatato la presenza del numero legale dei rappresentanti, dopo aver ringraziato Dio, dichiara valida la presente assemblea con il seguente ordine del giorno.

- 1) MODIFICA STATUTO DA "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA" A "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI TERMINI IMERESE - ETS"
- 2) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente spiega le norme contenute nel nuovo Statuto denominato "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI TERMINI IMERESE - ETS" con sede legale in via Ferruccio Perri, che sostituisce il precedente STATUTO, fissando l'Assemblea ed esprimersi.

Dopo aver ascoltato attentamente, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto denominato "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI TERMINI IMERESE - ETS"

Nell'altro emendamento da aggiungere o da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18:30.

Il Verbalizzante
Chierico Cova
Chierico Cova

Il Presidente
TERRANOVIA GIUSEPPE
TERRANOVIA GIUSEPPE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Denominata "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI TERMINI IMERESE - ETS"

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI TERMINI IMERESE - ETS" e di seguito indicata anche come "Associazione".

1.2 L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o con l'acronimo ETS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI TERMINI IMERESE - ETS"

1.3 La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

1.4 L'Associazione ha sede in Termini Imerese (PA) in Via Ferruccio Parri.

1.5 L'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – SCOPI ISTITUZIONALI – ATTIVITA' ASSOCIATIVE – DIVIETI

2.1 L'Associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale a favore dei propri associati dei loro familiari e di terzi. L'Associazione non persegue fini di lucro e rigetta ogni forma di discriminazione. Essa opera con finalità di ricerca e promozione dell'etica, della solidarietà e della cultura cristiana dei tempi apostolici ispirandosi agli insegnamenti dottrinali delle Sacre Scritture.

L'Associazione si prefigge dunque i seguenti scopi:

- organizzazione di attività di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario, culturale e formativo per favorire l'integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati e in condizioni di fragilità;
- aiuto pratico e morale verso i bisognosi;
- promozione della crescita personale ed educativa dei propri membri e di chiunque ne faccia richiesta;
- collaborazione con enti o istituzioni pubbliche e private attive nel campo sociale e formativo;



- formazione cristiana evangelica rivolta a bambini, giovani, famiglie, disabili, anziani, persone disagiate;
- collaborazione con altri gruppi, chiese, associazioni e missioni cristiane evangeliche e di fede pentecostale con analoghi o simili scopi;
- diffusione di letteratura cristiana;
- diffusione della fede cristiana evangelica.

2.2 Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di svolgere le seguenti attività:

- organizzare incontri, concerti o convivi per la raccolta fondi per il sostegno dell'Associazione stessa e/o per la beneficenza;
- organizzare incontri, studi, seminari, conferenze, mostre, eventi per la presentazione della sua attività e del messaggio cristiano evangelico;
- distribuire materiali didattici e/o musicali cristiani;
- organizzare corsi di formazione cristiani evangelici;
- promuovere la propria attività in Italia e all'estero tramite presentazioni in luoghi pubblici e privati;
- gestire, prendere in locazione o acquistare spazi per integrare e sostenere le suddette attività culturali e sociali.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per l'organizzazione di eventi eccezionali afferenti gli scopi istituzionali dell'Associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

2.3 È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 3 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

3.1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;



- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

3.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.;
- attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3.3 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno sette giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3.4 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.5 È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 – SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età e cittadinanza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali; possono essere altresì socie le persone giuridiche private senza scopo di lucro nella persona del loro legale rappresentante o del mandatario e nei limiti di legge.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Fi

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

4.2 Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli Organi Sociali; la domanda di ammissione a Socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci. È compito del legale rappresentante dell'Associazione, o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta il motivo sarà comunicato in forma scritta all'interessato il quale potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il Socio ammesso sarà iscritto nell' apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

4.3 Il Socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell'elettorato attivo e passivo. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

4.4 La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 5 – VOLONTARI

5.1 I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



5.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 6 – LAVORATORI

5.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

5.2 I lavoratori che collaborano con l'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

5.3 In conformità all'articolo 8, comma 3, lettera b) del Codice del Terzo Settore, è vietata la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore oppure se ritenuto utile.

71

Ad eccezione dell'ultima carica, tutte le cariche sono gratuite. A chi ricopre una delle cariche sociali spetta, eventualmente, un rimborso delle spese sostenute per i doveri d'ufficio.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea dei Soci, denominata anche "Assemblea Cristiana Evangelica", è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

8.2 Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

8.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

8.4 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8.5 Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

8.6 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione, mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017;

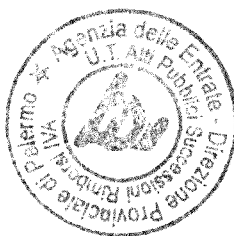
A

della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17 – NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Fi



REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 27-12-2024
AL NUMERO 704 DELLA SERIE D'ATTI PRIVATI
ESATTI EURO duecento 60

Il Funzionario Tributario
Dott.ssa Enza Daniela Scalia
Firma su delega del Direttore Provinciale
Dr. Domenico Lodato